

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

PRIMO SEMESTRE 2004

CONDONO EDILIZIO	3
MODELLO UNICO INFORMATICO	4
CODICE DEI BENI CULTURALI	5
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE	8
SOCIETA' AGRICOLE	11
COMPENDIO UNICO DI TERRENI AGRICOLI	12
ALTRI ATTI DI TRASFERIMENTO DI FONDI RUSTICI	13
"CONSORZI DI DIFESA" TRA IMPRENDITORI AGRICOLI.....	14
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEL NOTAIO	14
AUTENTICAZIONE E CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO INFORMATICO.....	15
PROROGHE IN TEMA DI PRIVACY	17
SICUREZZA SUL LAVORO	17
REGISTRO DELLE IMPRESE	18
REGOLAMENTO INTERNO DELLE COOPERATIVE DI LAVORO	18
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	19
SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE STATALE	20
TASSI USURARI	20
INTERESSI DI MORA PER RITARDO DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI	20
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	21
VOLONTARIA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE	21
IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA')	22
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO	23
PROROGA E MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI.....	24
PROROGA DEL CONDONO PER LE IMPOSTE INDIRETTE.....	26
FATTURAZIONE ELETTRONICA	26

PRIVATIZZAZIONI DI IMMOBILI PUBBLICI.....	26
FONDAZIONI BANCARIE.....	27
NUOVI CRITERI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS).....	27
DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	27
RISTRUTTURAZIONE GRANDI IMPRESE IN CRISI.....	27
TESTO UNICO DEL DEBITO PUBBLICO.....	27
DEONTOLOGIA NOTARILE.....	28
TARIFFA DEGLI AVVOCATI.....	28
CONCORSO NOTARILE.....	29
SCUOLE PER LE PROFESSIONI LEGALI.....	29
IMMATRICOLAZIONE VEICOLI NUOVI.....	29
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI.....	29
FRANCHISING.....	30
ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE.....	30
POLIZZE FIDEIUSSORIE PER I RIMBORSI IVA.....	31
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO.....	31

CONDONO EDILIZIO

Con sentenza n. 196/2004 (in G.U. n. 26 del 7.7.2004), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una serie di commi dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, nonché dell'allegato 1 al suddetto d.l., nella parte in cui non prevedono la necessaria competenza della legislazione regionale al fine di disciplinare una serie di aspetti di dettaglio del condono edilizio (tra cui, tra l'altro, la misura dell'anticipo degli oneri concessori e le modalità di versamento, gli effetti del silenzio del Comune, le tipologie di abuso edilizio sanabili, i limiti volumetrici).

La sentenza produce effetto dal giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.), e quindi dall'8 luglio 2004, e determina l'inefficacia retroattiva della normativa dichiarata illegittima; essa ha effetto anche sui rapporti precedenti, eccettuati quelli definitivamente esauriti sul piano sostanziale per l'intervento di fatti che l'ordinamento riconosce idonei a renderli intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevate (giurisprudenza pacifica: cfr. tra le ultime, Cass. 7 maggio 2003 n. 6926; Cass. 14 marzo 2002 n. 3745; Cass. 23 settembre 2002 n. 13839; Cass. 23 ottobre 2002 n. 14969; Cons. Stato 27 marzo 2002 n. 1734). Di conseguenza:

- è fatta salva la validità degli atti notarili stipulati anteriormente alla pubblicazione della sentenza (*tempus regit actum*);
- a decorrere dalla suddetta pubblicazione, perdono efficacia le domande di sanatoria già presentate (salva la "sanatoria", auspicata dalla Corte, delle medesime domande ad opera di nuova legge statale);
- nell'ipotesi in cui fosse stato in precedenza rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, lo stesso potrà ritenersi valido solo se, alla data di efficacia della sentenza della Corte, sia già decorso il termine per l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo;
- trattandosi di condono attinente a profili diversi da quelli che incidono sulla commerciabilità dell'immobile, è comunque possibile stipulare atti per cui sia stata presentata in precedenza domanda di sanatoria sulla base della normativa annullata, salva l'opportunità di una compiuta regolamentazione negoziale delle conseguenze dell'abuso edilizio.

Al fine di verificare quali domande di condono sono necessarie ai fini della commerciabilità degli immobili, occorre considerare:

- 1) - sono sicuramente (transitoriamente) incommerciabili gli edifici, per i quali sia stata presentata una domanda di sanatoria, costruiti in assenza o totale difformità dalla concessione;
- 2) - che l'art. 46, comma 5-bis, del d.p.r. 380/2001, estende le disposizioni sulla nullità degli atti anche alle fattispecie di cui all'art. 22, comma 3, che a sua volta richiama gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) (cioè "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di

unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso"). Conseguentemente, se per uno degli interventi succitati è stata presentata domanda di sanatoria, il manufatto è (transitoriamente) incommerciabile.

In tutti gli altri casi, la parziale declaratoria di incostituzionalità non impedisce la commerciabilità dell'immobile (salve le conseguenze sanzionatorie).

Cfr. sul punto C.N.N. (estensore Casu), *Terzo condono ed effetti della dichiarazione eventuale di sua incostituzionalità*, Studio n. 4929.

Da evidenziare che, anteriormente, il termine per la presentazione della domanda di condono era stato prorogato al 31 luglio 2004 dal D.L. 31 marzo 2004 n. 82 (in G.U. n. 76 del 31.3.2004), convertito in legge 28 maggio 2004 n. 141 (in G.U. n. 125 del 29.5.2004).

Le modalità per il versamento dell'oblazione erano state determinate con D.M. 14 gennaio 2004 (in G.U. n. 14 del 19.1.2004).

MODELLO UNICO INFORMATICO

Il D.M. 9 giugno 2004 (in G.U. n. 135 del giorno 11.6.2004) dispone l'estensione, in regime di obbligatorietà, del modello unico informatico (c.d. adempimento unico notarile) per gli adempimenti relativi:

- 1) - agli atti di cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili stipulati dal 15 giugno 2004;
- 2) - alle accettazioni espresse di eredità contenute in atti stipulati dal 15 giugno 2004;
- 3) - alle accettazioni tacite di eredità desumibili da atti stipulati dal 15 giugno 2004.

Per le accettazioni tacite di eredità, in particolare, nella misura in cui ad effettuare la relativa trascrizione sia il medesimo notaio che ha ricevuto l'atto che dà luogo a tale accettazione, è dovuta un'unica imposta di bollo pari ad € 165; mentre nell'ipotesi in cui detto notaio ometta la trascrizione dell'accettazione, il notaio che vi provveda successivamente sarà obbligato comunque ad utilizzare il modello unico (con invio alla sola Agenzia del territorio), ed a pagare una nuova imposta di bollo di € 165 (con notevole aggravio di costi). Appare quindi *assolutamente opportuno*, anche per ragioni fiscali (oltre che per le rilevanti conseguenze dell'omissione dell'adempimento: cfr. soprattutto gli artt. 2650, 534 e 2652 n. 7 c.c.), che il notaio che riceva un atto che importi accettazione tacita provveda immediatamente alla relativa trascrizione.

Non è invece obbligatorio l'utilizzo del modello unico per la trascrizione dell'acquisto del legato.

Il decreto in esame dispone, altresì, l'estensione del modello unico in regime di facoltatività, per gli atti stipulati dal 15 giugno 2004, relativamente agli adempimenti relativi ai seguenti atti: anticresi, assegnazione divisionale a conto di futura divisione, conferma (quando previsto da leggi speciali), cessioni di

beni ai creditori, cessioni di diritti reali a titolo gratuito, cessioni di fitti e pigioni, convenzioni matrimoniali, costituzione di diritti reali a titolo gratuito, costituzione di fondazione, costituzione di fondo patrimoniale, costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi), dichiarazione di nomina, divisioni, donazioni, liberazione di fitti e pigioni, locazione ultranovennale, permuta, prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti (art. 1197 del codice civile), quietanza con trasferimento di proprietà, regolamento di condominio, retrocessione, ricognizione di diritti reali (articoli 177 e 178 del codice civile), riconoscimento di proprietà (articoli 2653, n. 5 e 2944 del codice civile), rinuncia nonché acquisto di legato e costituzione di fondo patrimoniale per testamento. Inoltre, relativamente alle ipoteche volontarie, si estende la facoltatività alla concessione a garanzia di conguaglio divisionale e alla concessione a garanzia per opere pubbliche.

Il decreto prevede, infine, nuove specifiche tecniche per il modello unico, che:

- possono essere facoltativamente utilizzate a partire dal 15 giugno 2004 e fino al 31 dicembre 2004;
- devono essere obbligatoriamente utilizzate a partire dal 1° gennaio 2005.

CODICE DEI BENI CULTURALI

Con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 45 del 24.2.2004, e successivo comunicato di rettifica in G.U. n. 47 del 26.2.2004), in vigore dal 1° maggio 2004, è stato approvato il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si descrivono di seguito, sinteticamente, le norme di maggior rilevanza notarile:

- La nozione di beni culturali è contenuta negli artt. 2, 10 ed 11. In particolare:
 - a) - sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2, comma 2);
 - b) - sono beni immobili culturali le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, comma 1);
 - c) - sono altresì beni immobili culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13, le cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (diversi cioè dagli enti pubblici, e dagli enti privati senza scopo di lucro); nonché le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (art. 10, comma 3);

d) - non sono soggette alla disciplina del Titolo I del Codice (e quindi anche le disposizioni su autorizzazione, denuncia e prelazione) i beni immobili la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 10, comma 5).

- I beni immobili di proprietà di enti pubblici, territoriali e non, e di enti privati senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.), la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del Titolo I del Codice (quindi all'obbligo di autorizzazione) fino a quando non sia stata effettuata la verifica ad opera del Ministero dei beni ed attività culturali e relativi organi periferici (art. 12, comma 1); ciò a prescindere dalla sussistenza di caratteristiche intrinseche di "culturalità".

E' dubbio se rientrino nella definizione di "immobili", considerata la specificazione della "esecuzione" anteriore a 50 anni, i terreni (che pure potrebbero avere interesse culturale, ad esempio archeologico).

- Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, i beni suddetti sono liberamente alienabili. Ove, invece, dia esito positivo, l'accertamento dell'interesse culturale costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, ed il relativo provvedimento è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari, con la conseguenza che i beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del Titolo I del codice (art. 12, comma 7).

- Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili (art. 12, comma 10; art. 27, comma 12, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326). Disposizioni attuative sono state emanate sul punto con D.M. 6 febbraio 2004 (in G.U. n. 52 del 3.3.2004).

- I beni immobili appartenenti a privati sono qualificati come culturali solo a seguito della dichiarazione, effettuata dalla competente Soprintendenza (artt. 13 ss.).

- Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo; la comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del Titolo I del Codice (e quindi, in particolare, delle disposizioni in tema di autorizzazione, e di denuncia del trasferimento dell'immobile) (art. 14, commi 1 e 4).

- Il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo (art. 15, comma 2).

- I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, appartenenti ad enti pubblici o ad enti privati senza scopo di lucro, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma della legge 20 giugno 1909 n. 364, e della legge 11 giugno 1922 n. 778, sono sottoposti al procedimento di verifica

di cui all'articolo 14; fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, e a norma del d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (art. 128).

- I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile (beni demaniali) costituiscono il demanio culturale, e non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal Codice dei beni culturali (art. 53). Più precisamente:

a) - sono inalienabili gli immobili e le aree di interesse archeologico; gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge; gli immobili appartenenti ai suddetti enti pubblici territoriali, la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12; gli immobili appartenenti ai suddetti enti pubblici territoriali dichiarati di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose. Tutti questi beni possono, tuttavia, essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali (art. 54);

b) - gli altri beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale, non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54 suddescritto, possono essere alienati con l'autorizzazione del Ministero (che comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce) (art. 55).

- I beni culturali non demaniali degli enti pubblici, ed i beni culturali degli enti privati senza scopo di lucro, possono essere alienati previa autorizzazione del Ministero. La disposizione si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati (art. 56).

- Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati alla competente Soprintendenza, entro trenta giorni dalla data dell'atto, ad opera dell'alienante a titolo oneroso o gratuito. Sono denunciati da parte dell'acquirente in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso. Sono denunciati dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. In nessun caso l'obbligo è posto a carico del notaio. La denuncia, contenente tutte le indicazioni prescritte all'art. 59, comma 4, deve essere sottoscritta dalle parti dell'atto (e non dal notaio) (art. 59).

- Il Ministero, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso

al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione (art. 60). La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia o, se questa è tardiva, entro centoottanta giorni; entro tale termine il provvedimento di prelazione deve essere notificato alle parti; nel frattempo, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente (*condicio iuris*) all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa (art. 61). Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene; il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato, il quale ha tempo per i successivi venti giorni (sessanta giorni complessivi dalla denuncia) per esercitare la prelazione (art. 62).

- Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli, salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione (art. 164).

- È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469, chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56 (appartenenti ad enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro); chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione (art. 173).

- Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal Codice dei beni culturali, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con r.d. 2 ottobre 1911 n. 1163, e r.d. 30 gennaio 1913 n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente (art. 130). Di particolare rilevanza, nel regolamento del 1913, le disposizioni (artt. 60 e 61) che prevedono - in caso di espropriazione forzata - l'obbligo a carico di colui che "promuove la vendita" - di inserire nell'avviso d'asta notizia del vincolo culturale cui il bene è sottoposto. Poiché l'avviso, in caso di delega ai notai *ex lege* 302/1998, è redatto dal notaio, e da ritenersi che a quest'ultimo incomba il relativo obbligo.

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (in G.U. n. 94 del 22.4.1999), in vigore dal 7 maggio 2004, ha introdotto la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), definito come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo

e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (art. 1, comma 1).

- I suddetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (art. 1, comma 2). L'accertamento regionale è, innanzitutto, necessario ai fini dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (Circ. INPS 24 maggio 2004 n. 85), a sua volta presupposto del trattamento tributario infra precisato. Il termine "ad ogni effetto" (da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 (che fa riferimento alla "legislazione statale", che comprende la legislazione previdenziale e quella tributaria) sembra deporre nel senso che l'accertamento regionale sia costitutivo anche ai fini del particolare trattamento tributario conseguente alla qualifica di IAP; con la conseguenza che, in mancanza del suddetto accertamento, detto trattamento tributario (infra descritto) non sarebbe comunque applicabile.

- Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei requisiti indicati dal decreto in esame (art. 1, comma 3), e precisamente:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

- Le norme della vigente legislazione riferite all'imprenditore agricolo a titolo principale si intendono ora riferite all'imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 4). Si è ritenuto che la permanente vigenza dell'art. 13 della legge 153/1975 (richiamato dall'art. 1, nota 1, della tariffa allegata al d.p.r. 131/1986) comporti che gli acquisti da parte di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, ivi previsti, sono tuttora soggetti all'imposta di registro con l'aliquota dell'8%. Tale regime si applica anche agli acquisti dell'imprenditore agricolo professionale persona fisica (anche se non iscritto alla relativa gestione previdenziale e assistenziale), salvo quanto infra precisato.

- Ai fini delle agevolazioni sulle imposte indirette e delle agevolazioni creditizie, l'imprenditore agricolo professionale, purché iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è equiparato alla persona fisica coltivatore diretto (art. 1, comma 4); ciò, soprattutto, ai fini delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina e sui territori montani (ricorrendone i requisiti oggettivi e procedurali). Le due qualifiche, comunque, non coincidono, con la conseguenza che è anche possibile possedere la qualifica di coltivatore diretto e

non quella di IAP.

La legge non chiarisce che tipo di documentazione lo IAP debba produrre al fine di ottenere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina; sembra plausibile ritenere che sia applicabile la relativa disciplina (e quindi produzione all'atto della registrazione di un certificato provvisorio, e successiva produzione entro tre anni di un certificato definitivo attestante, tra l'altro, i nuovi requisiti soggettivi). Analogamente, può forse ritenersi che rimangano in vigore le disposizioni procedurali disciplinate dalla nota I all'art. 1 della tariffa, già dettate con riferimento all'imprenditore agricolo a titolo principale.

Cfr. anche C.N.N. (estensori Giunchi-Mastroiacovo-Petteruti-Podetti), *Imprenditore agricolo professionale e società agricole (d. lgs. n. 99 del 2004). Aspetti tributari*, studio n. 46/2004/T.

Si riporta di seguito tabella sinottica dei principali trattamenti fiscali agevolati in materia di trasferimenti immobiliari nel settore agricolo:

1) - *Acquisto di coltivatore diretto con le agevolazioni della piccola proprietà contadina (attualmente in scadenza il 31 dicembre 2004):*

- imposta di registro fissa;
- imposta ipotecaria fissa;
- imposta catastale 1%;
- imposta di bollo esente (anche per le copie).

2) - *Acquisto di coltivatore diretto in territori montani (art. 9 d.p.r. 601/1973):*

- imposta di registro fissa;
- imposta ipotecaria fissa;
- imposta catastale esente;
- imposta di bollo esente (anche per le copie).

3) - *Acquisto di imprenditore agricolo professionale non iscritto nella relativa gestione previdenziale o assistenziale:*

- imposta di registro 8%;
- imposta ipotecaria 2%;
- imposta catastale 1%;
- imposta di bollo normale.

4) - *Acquisto di imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale o assistenziale:*

- vedi le agevolazioni dei coltivatori diretti (piccola proprietà contadina e territori montani).

5) - *Acquisto di giovane imprenditore agricolo (d. lgs. 18 maggio 2001 n. 228):*

- imposta di registro 6%;
- imposta ipotecaria 2%;

- imposta catastale 1%;
- imposta di bollo normale.

6) - *Acquisto di fondi rustici con costituzione di compendio unico indivisibile:*

- imposta di registro esente;
- imposta ipotecaria esente;
- imposta catastale esente;
- imposta di bollo esente.

SOCIETA' AGRICOLE

Il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (in G.U. n. 94 del 22.4.1999), in vigore dal 7 maggio 2004, detta alcune norme in materia di società agricole:

- La società che abbia ad oggetto esclusivo l'esercizio di attività agricola *ex art. 2135 c.c.* deve indicare, nella propria ragione o denominazione sociale, l'indicazione di "società agricola" (art. 2, comma 1). Le società agricole costituite prima del 7 maggio 2004 devono adeguare i propri statuti; la trascrizione immobiliare e la voltura catastale, conseguenti alla modifica della ragione o denominazione sociale, sono esenti da tributi e diritti, e quindi non scontano imposte ipotecarie, tasse ipotecarie, imposta di bollo (art. 2, comma 2). Si applicano invece all'atto modificativo le normali imposte di registro e bollo.
- La società agricola, che abbia ad oggetto esclusivo tale attività, ha qualifica di "imprenditore agricolo professionale" *ex art. 1, comma 3*; nella misura in cui vi sia l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni in materia di imposte indirette e creditizie, *ex art. 1, comma 4*. Alla società agricola di persone, ove almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, si applicano poi le agevolazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge a favore delle persone fisiche coltivatori diretti (Circ. INPS 24 maggio 2004 n. 85).
- Alla società agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto (non, quindi, di imprenditore agricolo professionale), come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, spetta il diritto di prelazione agraria previsto dalla legge a favore dei coltivatori diretti (art. 2, comma 3).
- Alla società agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (art. 2, comma 3).
- Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le

predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni (art. 11).

Per quanto riguarda la forma giuridica della società agricola, può essere adottata una qualsiasi delle forme previste dal codice per le società di persone o di capitali (art. 2249, comma 2, c.c.), oltre che ovviamente la forma della cooperativa agricola.

Cfr. anche C.N.N. (estensori Giunchi-Mastroiacovo-Petteruti-Podetti), *Imprenditore agricolo professionale e società agricole (d. lgs. n. 99 del 2004). Aspetti tributari*, studio n. 46/2004/T.

COMPENDIO UNICO DI TERRENI AGRICOLI

Il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (in G.U. n. 94 del 22.4.1999), in vigore dal 7 maggio 2004, detta nuove disposizioni sul compendio unico di terreni agricoli, a modifica di quanto disposto dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (come introdotto dall'art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001 n. 448):

- Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico (inteso come tale l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni), e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97; quindi detto trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere; si è ritenuto che l'esenzione da bollo si estenda anche alle copie, mentre è invece dovuta la tassa ipotecaria (che non è imposta). In caso di violazioni degli obblighi sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto (art. 7, comma 2).

- Diversamente dal compendio *ex lege* 97/1994, questo riguarda terreni agricoli in genere (ovviamente anche i fabbricati rurali pertinentiali), e non solo i terreni montani; la durata del vincolo è ridotta da quindici a dieci anni. Non sembra essere richiesto che l'acquirente sia (già) coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale al momento dell'acquisto, ma solo che vi sia un impegno alla coltivazione; non occorre comunque alcuna certificazione che attesti il possesso di tali requisiti. Anche gli acquisti gratuiti sono compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame. Nessun termine è previsto dalla legge per la costituzione del compendio unico, che l'acquirente si impegni a costituire all'atto del trasferimento.

- I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal

momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Il riferimento agli "atti di costituzione del compendio" sembra far ritenere necessaria la stipula di atto costitutivo del vincolo di indivisibilità, da trascriversi nei registri immobiliari. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico (art. 7, comma 4). Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati (art. 7, comma 10).

- Qualora nel periodo di dieci anni di indivisibilità, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza; a favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione (art. 7, comma 6).

Cfr. anche C.N.N. (estensori Giunchi-Mastroiacovo-Petteruti-Podetti), *Imprenditore agricolo professionale e società agricole (d. lgs. n. 99 del 2004). Aspetti tributari*, studio n. 46/2004/T.

ALTRI ATTI DI TRASFERIMENTO DI FONDI RUSTICI

Ulteriori agevolazioni tributarie in materia agricola sono dettate dal D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (in G.U. n. 94 del 22.4.1999), in vigore dal 7 maggio 2004:

- Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini (art. 9, comma 1).

- Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo (art. 9, comma 2).

- Si rammenta, inoltre, il disposto dell'art. 14, comma 2, della legge n. 383/2001, secondo il quale "Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi"; disposizione che l'Amministrazione finanziaria (Circ. Agenzia Entrate 18 ottobre 2001 n. 91/E, paragrafo 3) ha peraltro ritenuto applicabile solo ai trasferimenti a causa di morte.

"CONSORZI DI DIFESA" TRA IMPRENDITORI AGRICOLI

Il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 (in G.U. n. 95 del 23.4.2004), in vigore dal giorno 8 maggio 2004, prevede, agli articoli 11 e seguenti, i "consorzi di difesa", costituiti tra imprenditori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni, disciplinandone una serie di aspetti. In particolare:

- i consorzi devono costituirsi per atto pubblico (non è quindi sufficiente la scrittura privata, anche se autenticata);
- essi devono adottare, alternativamente, la forma giuridica di associazione con personalità giuridica di diritto privato; cooperativa agricola, o consorzio di cooperative agricole; consorzio tra imprenditori o società consortile;
- la regione (o provincia autonoma) concede al consorzio di difesa il riconoscimento di idoneità;
- le cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi possono modificare i loro statuti in modo da uniformarli alle regole in oggetto;
- i consorzi esistenti possono trasformarsi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (8.5.2005) in consorzi di difesa; si applica alla trasformazione un'imposta sostitutiva di euro 500, in luogo "dei relativi tributi";
- lo statuto, deliberato dall'assemblea dei soci ed approvato dalla regione (o provincia autonoma), deve avere il contenuto indicato nell'art. 12;
- i consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEL NOTAIO

Il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 (in Suppl. ord. 30/L alla G.U. 28 febbraio 2004 n. 49), in vigore dal 14 marzo 2004, dispone l'estensione di una serie di obblighi antiriciclaggio, anche ai notai quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Gli obblighi antiriciclaggio a carico del notaio sono, più precisamente, i seguenti:

- a)* - obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (cfr. anche le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-*bis* del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197) (art. 2, comma 2, del d. lgs. 56/2004);
- b)* - obblighi di identificazione e registrazione (quali previsti dall'art. 13 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in legge 6 febbraio 1980 n. 15, e

successive modificazioni) di chiunque compie operazioni, anche frazionate, che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro (art. 3, comma 1, del d. lgs. 56/2004).

In merito alle suddette operazioni di identificazione e registrazione, modalità attuative sono state dettate con D.M. 3 maggio 1990 (in G.U. n. 103 del 5.5.1990); D.M. 19 dicembre 1991 (in G.U. n. 303 del 28.12.1991); D.M. 29 ottobre 1993 (in G.U. n. 266 del 12.11.1993); D.M. 26 agosto 1998 (in G.U. n. 204 del 2.9.1998); D.M. 21 luglio 2000 (in G.U. 198 del 25.8.2000).

Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con regolamenti (ad oggi non ancora emanati), da adottarsi entro 240 giorni dal 14 marzo 2004, data di entrata in vigore del d. lgs. 56/2004, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi antiriciclaggio, le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza, le norme per l'individuazione delle operazioni sospette. I suddetti obblighi, di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, del d. lgs. 56/2004, non si applicano ai notai fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui sopra (art. 8, comma 5, del d. lgs. 56/2004).

L'art. 2 del d. lgs. 56/2004 estende anche ad altri professionisti (tra cui ragionieri, periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati) gli obblighi antiriciclaggio in oggetto. Per altri soggetti (tra cui i mediatori immobiliari), l'estensione era già stata operata con d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374.

AUTENTICAZIONE E CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO INFORMATICO

Il D.M. 23 gennaio 2004 (in G.U. n. 27 del 3.2.2004) contiene nuove disposizioni in relazione alla conservazione, su supporto informatico, di documenti rilevanti ai fini tributari.

Viene innanzitutto fornita una definizione di "documento analogico" (che "si distingue in originale e copia ed è formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su nastro"), e di "documento analogico originale" (che è un "documento analogico che può essere unico e non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi"). Ciò premesso, l'art. 4, comma 3, dispone che il processo di conservazione digitale di documenti analogici originali avviene secondo le modalità di cui al comma 1 e si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine. E' richiesto, quindi, l'intervento del notaio (anche se le norme in esame non riprendono la distinzione, adottata dalla deliberazione dell'AIPA n. 42 del 2001, tra documento "analogico originale unico" o "non unico", dando luogo ad

incertezze).

Più chiare appaiono le previsioni della Deliberazione dell'AIPA in data 19 febbraio 2004 (in G.U. n. 57 del 9.3.2004), che definisce il documento analogico originale come "documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi". Ai sensi dell'art. 3, comma 2, di tale delibera, a proposito della conservazione sostitutiva di documenti informatici mediante memorizzazione su supporto ottico, qualora il processo riguardi documenti informatici sottoscritti, così come individuati nell'art. 1, lettera f) (cioè ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) è inoltre richiesta l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale, da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, "Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine". Il successivo comma 4 precisa che "qualora il processo riguardi documenti originali unici di cui al comma 2, è richiesta l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine".

A norma dell'art. 7, l'imposta di bollo sui documenti informatici è corrisposta mediante versamento nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (quindi mediante il mod. F23). L'interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo è presentata dall'interessato all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti su supporto di memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la non modificabilità dei dati memorizzati, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Si evidenzia infine che con D.P.C.M. 13 gennaio 2004 (in G.U. n. 98 del 27.4.2004) sono state dettate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. Cfr. anche la Deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 19 febbraio 2004 (in G.U. n. 57 del 9.3.2004), di approvazione delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione di

documenti su supporto ottico.

PROROGHE IN TEMA DI PRIVACY

Con decreto legge 24 giugno 2004 n. 158 (in G.U. n. 147 del 25.6.2004), in vigore dal 26.6.2004, sono stati prorogati:

- al 31 dicembre 2004 il termine previsto al primo comma dell'art. 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice sulla privacy), per l'adozione delle "nuove" misure minime di sicurezza (di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B), che non erano previste dal d.p.r. 318/1999; pur in assenza di previsione espressa riferita al documento programmatico sulla sicurezza (DPS), deve ritenersi che anche il termine relativo a quest'ultimo sia prorogato, in sede di prima applicazione del decreto, al 31 dicembre 2004 (con la precisazione che, a regime, detto documento dovrà essere rinnovato annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, ai sensi del punto 19 dell'allegato "B" al decreto legislativo 196/2003);
- al 31 marzo 2005 il termine, previsto dall'art. 180, comma 3, del d. lgs. 196/2003, per l'adeguamento degli strumenti elettronici alle misure minime di sicurezza;
- al 31 dicembre 2005, l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2 (dati sensibili e giudiziari), ove mancante (art. 181, comma 1, lett. a), del d. lgs. 196/2003).

SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 (in G.U. n. 27 del 3.2.2004), in vigore dal 3 agosto 2004, contiene disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626. Premesso che gli studi notarili sono classificabili, in base al numero di dipendenti ed ai fattori di rischio, nei gruppi "B" e "C" quali definiti dal suddetto decreto, le nuove misure da adottare sono, in sintesi:

- dotazione di una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, da tenersi presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custoditi in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenenti la dotazione minima indicata negli allegati 1 e 2 al decreto (art. 2);
- adozione di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (art. 2);
- predisposizione delle attrezzature minime di equipaggiamento e dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso (art. 4);
- formazione degli addetti al pronto soccorso, da designarsi dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del d. lgs. 626/1994, con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso; formazione da

effettuarsi con lo svolgimento di appositi corsi, tenuti da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, meglio descritti negli allegati 3 e 4 al decreto. I corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso devono essere ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto (3 agosto 2004). La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (art. 3).

L'art. 89 del d. lgs. 626/1994 prevede, quale sanzione per la mancata adozione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso (art. 15), l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.

REGISTRO DELLE IMPRESE

Con D.M. 20 gennaio 2004 (in G.U. n. 21 del 27.1.2004) è stata prevista l'attivazione, in via sperimentale, del protocollo automatico delle pratiche trasmesse in via telematica al registro delle imprese. Il sistema automatico di protocollazione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato B al suddetto decreto (tra cui vi è la sottoscrizione con firma digitale), garantisce l'attribuzione del numero di protocollo nella stessa giornata d'invio se effettuato in orario d'ufficio, o altrimenti entro il giorno lavorativo successivo, con rilascio di apposita ricevuta al mittente (art. 2). Il soggetto che provvede alla trasmissione delle pratiche per via telematica al registro delle imprese potrà decidere se avvalersi del sistema di generazione del protocollo automatico di cui al presente decreto prima di effettuare l'invio, digitando l'apposito tasto funzione. Nella fase di inserimento dei dati necessari all'esecuzione della protocollazione automatica, l'utente potrà optare per l'addebito immediato dei diritti camerali, piuttosto che effettuare tale adempimento nei più ampi termini di legge (art. 3).

Il Decreto dirigenziale 12 maggio 2004 (in Suppl. ord. n. 99 alla G.U. n. 123 del 27.5.2004) ha disciplinato le modalità di presentazione, all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di inizio e cessazione attività ai fini IVA. Dette dichiarazioni possono essere presentate su supporto cartaceo dalle imprese individuali, mentre gli altri soggetti devono presentarle su supporto informatico, o trasmetterle per via telematica, con utilizzo della firma digitale.

REGOLAMENTO INTERNO DELLE COOPERATIVE DI LAVORO

L'art. 23-*sexies* del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47 (in G.U. n. 48 del 27.2.2004), ha prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per l'adozione, ad opera dell'assemblea straordinaria (art. 2521, ultimo comma, c.c.), del regolamento mutualistico delle cooperative di lavoro, previsto come obbligatorio dall'art. 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142. La norma precisa che, in caso di mancata adozione del regolamento suddetto, si applica l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. (quindi la gestione commissariale della cooperativa).

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'art. 1 della legge 21 maggio 2004 n. 128 (in G.U. n. 119 del 22.5.2004), di conversione del D.L. 22 marzo 2004 n. 72 (in G.U. n. 69 del 23.3.2004), in vigore dal 23 maggio 2004, modifica l'art. 90, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, introducendo una nuova disciplina delle società sportive dilettantistiche. In particolare:

- è prevista l'applicazione delle medesime disposizioni tributarie in tema di associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro (art. 90, comma 1);

- Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (art. 90, comma 5); è prevista l'esenzione da tasse di concessioni governative (art. 90, comma 7; art. 13-bis del d.p.r. 641/1972);

- Le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere la forma giuridica di società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro (art. 90, comma 17);

- Nello statuto - il cui contenuto è oggi disciplinato direttamente dalla legge, per cui non è più prevista l'emanazione di un apposito regolamento - devono essere espressamente previsti la denominazione; l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell'associazione; l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (art. 90, comma 18);

- È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva (art. 90, comma 18-bis).

Altre disposizioni in tema di società sportive dilettantistiche sono dettate dall'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136 (in G.U. n. 124 del 28.5.2004).

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE STATALE

Il D.P.C.M. 10 giugno 2004 (in G.U. n. 139 del 16.6.2004) definisce i criteri di esercizio dei poteri speciali, spettanti nelle società a partecipazione statale operanti nel settore dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 17 marzo 2004 (in G.U. n. 70 del 24.3.2004);
- con D.M. 22 giugno 2004 (in G.U. n. 149 del 28.6.2004).

A seguito di quest'ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2004:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, dell'8,205%;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del 5,805%;
- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l'importo di 5.000 euro – del 14,205%.

Si richiamano le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, dettate con Provvedimento della Banca d'Italia in data 8 gennaio 2003 (in G.U. n. 5 dell'8.1.2003).

L'art. 1, comma 2, del D.M. 22 giugno 2004, precisa che i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata (commissione oggetto di autonoma rilevazione nella tabella allegata).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto "i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". Ciò significa che il tasso di mora per i mutui è pari mediamente:

- quanto ai mutui a tasso fisso, all'11,355%;
- quanto ai mutui a tasso variabile, all'8,955%;

INTERESSI DI MORA PER RITARDO DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Giusto il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2004 (in G.U. n. 11 del 15.1.2004), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,02% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2004. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell'art. 5,

la maggiorazione del 7%, il tasso d'interesse di mora applicabile e' pari al **9,02** %.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 (in G.U. n. 14 del 19.1.2004), in vigore dal 19 marzo 2004, ha introdotto la nuova figura dell'amministratore di sostegno, a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, anche se non incapaci di intendere e di volere (ad esempio, persone anziane non in grado di provvedere da sole alla cura dei propri interessi). Sono stati quindi introdotti i nuovi articoli 404 e seguenti del codice civile. Per un'illustrazione sintetica della disciplina, cfr. le precedenti "novità normative", rassegna relativa al secondo semestre 2003. Con D.M. 12 marzo 2004 (in G.U. n. 65 del 18.3.2004) è stato istituito il "Registro delle amministrazioni di sostegno", previsto dall'art. 47 disp. att. c.c.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE

- Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio in data 27 novembre 2003 (in G.U.C.E. n. L 338/1 del 23 dicembre 2003) detta nuove disposizioni in materia di competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Il Regolamento si applica a tutti gli Stati dell'Unione europea, eccetto la Danimarca (31° Considerando).

- Il Regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004; esso si applica peraltro, tranne alcune specifiche disposizioni, dal 1° marzo 2005 (art. 72); come conseguenza, cesserà di avere applicazione il Regolamento CE n. 1347/2000.

- Il Regolamento sostituisce inoltre, nei rapporti tra gli Stati membri, le Convenzioni internazionali vigenti alla data della sua entrata in vigore, ed in particolare, per quanto riguarda la protezione dei minori, la Convenzione dell'Aja del 1961 che tale materia disciplina ed a cui aderisce l'Italia.

- Il Regolamento si applica, tra l'altro, al divorzio, separazione e annullamento del matrimonio (art. 1, comma 1, lett. a); all'attribuzione ed all'esercizio della potestà genitoriale (art. 1, comma 1, lett. b); alla tutela e della curatela dei minori (art. 1, comma 2, lett. b); alle misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore (art. 1, comma 2, lett. e).

- Per quanto riguarda specificamente i minori, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente se il minore ha in detto Stato la propria residenza abituale (art. 8).

- Le decisioni adottate in uno Stato membro sono automaticamente riconosciute negli altri Stati membri (art. 21), salve le limitazioni previste dagli artt. 22 e 23. Per dette decisioni è prevista l'adozione di un modello standard, allegato al Regolamento (art. 39). Non è richiesta alcuna legalizzazione (art. 52).

- Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro,

nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine, sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni (art. 46).

IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA')

Sul Suppl. ord. n. 8 alla G.U. n. 15 del 20.1.2004 è stato ripubblicato il d. lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società.

Il D.M. 23 aprile 2004 (in G.U. n. 101 del 30.4.2004) ha dettato disposizioni attuative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, ex artt. 115 e 116 t.u.i.r.; infatti:

- è prevista la possibilità di opzione per la trasparenza fiscale (che è già il regime normale di tassazione nelle società di persone), allorché una società di capitali sia partecipata esclusivamente da altre società di capitali, ciascuna con una percentuale di partecipazione al diritto di voto non inferiore al 10 e non superiore al 50 per cento; a seguito di tale opzione, da esercitarsi da tutte le società e da comunicarsi all'amministrazione finanziaria, il reddito della società partecipata è imputato alle società partecipanti a prescindere dalla sua effettiva percezione (art. 115 t.u.i.r.);

- è inoltre prevista la possibilità di opzione per la trasparenza fiscale da parte delle società a responsabilità limitata, e cooperative a responsabilità limitata, quando la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche (in numero non superiore a 10 per le s.r.l., a 20 per le s.c.r.l.), e purché il volume di ricavi non superi la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore (art. 116 t.u.i.r.).

- Tra le precisazioni contenute nel decreto, relative all'opzione ex art. 115, l'indicazione che l'opzione medesima non può essere esercitata se la società partecipata ha emesso strumenti finanziari ex art. 2346, ult. comma, c.c.; che la percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 115 del testo unico è riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile; che nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale ovvero di modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei diritti di voto nelle assemblee suindicate, che comportino la perdita di efficacia dell'opzione ai sensi del successivo art. 6, la società partecipata effettua, entro i successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all'Agenzia delle entrate; che l'opzione perde efficacia se vengono meno i requisiti indicati nell'art. 115, commi 1 e 2, del testo unico ovvero se la società partecipata emette strumenti finanziari di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile; che in caso di trasformazione in altra società non soggetta ad Ires, l'opzione perde efficacia dalla data in cui ha effetto la trasformazione; che In caso di trasferimento all'estero della residenza della società partecipata, ai sensi dell'art. 166 del testo unico, l'opzione perde efficacia a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuto il trasferimento stesso; che se la società partecipata è messa in liquidazione, l'opzione non perde efficacia; che in caso di fusione o di scissione

della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendone i presupposti; che in caso di cessione della partecipazione, il socio cedente deve comunicare al cessionario l'ammontare dei redditi che sono stati oggetto di imputazione ai sensi del comma 1 dell'art. 115 del testo unico, nonché gli utili che in caso di distribuzione riducono l'importo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

- Quanto alla tassazione per trasparenza relativa alle società a responsabilità limitata o cooperative, ex art. 116 t.u.i.r., viene precisato che la stessa può essere scelta se il volume dei ricavi della società partecipata indicati in dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore; la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20; che l'opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'art. 87 del testo unico.

- Il D.M. 9 giugno 2004 (in G.U. n. 138 del 15.6.2004) detta disposizioni applicative degli artt. da 117 a 128 del t.u.i.r. in tema di consolidato nazionale (che si realizza a seguito di opzione per la tassazione di gruppo, sussistendo un rapporto di controllo tra società, tutte residenti in Italia; a seguito di tale opzione, viene tassato il reddito complessivo globale costituito dalla somma algebrica dei redditi delle società del gruppo). Si precisa che la percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 120 del testo unico è quella riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis* del codice civile; ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione agli utili di cui all'art. 120, comma 1, lettera *b*), del testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime (art. 3). gli artt. da 11 a 13 disciplinano gli effetti delle operazioni straordinarie (conferimenti, trasformazione fusione, scissione, scioglimento) sulla tassazione di gruppo.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO

L'art. 6-*bis* del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47 (in G.U. n. 48 del 27.2.2004) hanno prorogato le disposizioni in tema di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2003, contenute nell'art. 39, comma 14-*undecies*, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003). In particolare:

1) - Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del T.U.I.R., relativamente alle partecipazioni sociali ed ai titoli non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2003, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

2) – Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a*) e *b*), del T.U.I.R., per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agratecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2004.

- La redazione e l'asseverazione della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2004.

PROROGA E MODIFICA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI

L'art. 23-*bis* del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47 (in G.U. n. 48 del 27.2.2004), ha prorogato e modificato la detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero edilizio, già prevista all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e quindi ridisciplinata dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dall'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dall'art. 1-*bis* del D.L. 24 giugno 2003 n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003 n. 200.

- La detrazione compete per le spese – sostenute dal contribuente persona fisica e rimaste a carico dello stesso – di recupero, di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 31 della legge 457/1978 eseguite su singole unità ad uso residenziale (anche rurali) e loro pertinenze, e quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del suddetto art. 31 eseguite su parti comuni di edificio residenziale. La detrazione spetta – per le spese sostenute negli anni 2004 e 2005 – per un ammontare

complessivo non superiore a 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare in oggetto, che spetta all'acquirente persona fisica la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, dal venditore; in caso di trasferimento per causa di morte, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Se la persona ha un'eta' non inferiore a 75 o 80 anni (rispettivamente se proprietaria o titolare di un diritto reale sul bene), la detrazione puo' essere ripartita in cinque e tre quote annuali. Se gli interventi realizzati negli anni 2004 e 2005 costituiscono mera prosecuzione di quelli iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo di spesa si tiene conto delle spese anteriormente sostenute.

- E' ovviamente prorogata anche la detrazione riconosciuta nel caso di acquisto di autorimesse pertinenziali ad abitazioni, alle suddette condizioni, e purché l'autorimessa sia acquistata dal costruttore (sia esso privato o imprenditore), e sia destinata a pertinenza di un'unita' abitativa, anche se non facente parte dello stesso fabbricato; la detrazione in questo caso compete limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione dell'autorimessa, da comprovarsi mediante attestazione rilasciata dal venditore (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 166/E del 20 dicembre 1999).

- La proroga concerne anche la detrazione IRPEF spettante nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (art. 31, lettere c) e d), della legge 457/1978) di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie. Ad usufruire della detrazione sono, in quest'ultimo caso, gli acquirenti delle singole unita' immobiliari, a condizione che:

a) – i lavori di ristrutturazione siano eseguiti entro il 31 dicembre 2005;

b) – l'impresa o cooperativa provveda all'alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2006.

Anche quest'ultima detrazione compete per il 36 % delle spese sostenute, che si assume pari al 25% del prezzo dell'unita' immobiliare risultante dall'atto di vendita o assegnazione, e comunque entro l'importo massimo di 48.000 euro.

Si evidenzia, infine, che con D.M. 9 maggio 2002 n. 153 (in G.U. n. 174 del 26.7.2002) era stato modificato il regolamento che regola la suddetta detrazione, quale approvato con D.M. 18 febbraio 1998 n. 41.

L'art. 23-*bis* del D.L. 355/2003 ha altresì prorogato, per gli anni 2004 e 2005, la riduzione al 10% dell'IVA sui lavori di ristrutturazione, e più precisamente per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturati dal 1° gennaio 2004. Detta riduzione era stata precedentemente prorogata al 31 dicembre 2003 dall'art. 24 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (in G.U. n. 274 del 25.11.2003).

PROROGA DEL CONDONO PER LE IMPOSTE INDIRECTE

L'art. 23-*decies*, comma 4, lett. a), del D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47 (in G.U. n. 48 del 27.2.2004), ha prorogato al 16 aprile 2004 i termini del condono per le imposte indirette, quale disciplinato dall'art. 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in Suppl. Ord. n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002), e già in precedenza prorogata dall'art. 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2003 n. 350. La proroga si applica ad entrambe le forme di definizione agevolata, ai fini delle imposte indirette ivi indicate, e precisamente alla definizione agevolata della base imponibile, ed a quella per gli atti e denunce non registrati.

Il comma 5 dell'art. 23-*decies* suddetto rinvia a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate per la fissazione degli ulteriori termini previsti dall'art. 11 della legge 289/2002 (cfr. sul punto il D.M. 16 gennaio 2004, in G.U. n. 18 del 23.1.2004, ed il D.M. 8 aprile 2004, in G.U. n. 87 del 14.4.2004).

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 (in Suppl. ord. n. 30/L alla G.U. n. 49 del 28.2.2004), in vigore dal 29 febbraio 2004, modifica alcune disposizioni del d.p.r. 633/1972, riguardanti le modalità di emissione della fattura in materia di IVA. In particolare:

- La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica. La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità (nuovo art. 21 d.p.r. 633/1972);
- Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma (nuovo art. 39, comma 3, d.p.r. 633/1972).

PRIVATIZZAZIONI DI IMMOBILI PUBBLICI

Con D.L. 23 febbraio 2004 n. 41 (in G.U. n. 45 del 24.2.2004), convertito in legge 23 aprile 2004 n. 104 (in G.U. n. 96 del 24.4.2004), sono state dettate disposizioni in materia di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

Con D.M. 26 marzo 2004 (in G.U. n. 124 del 28.5.2004) sono state prescritte modalità applicative delle disposizioni contenute nel d.l. 23 febbraio 2004 n. 41.

FONDAZIONI BANCARIE

Con D.M. 18 maggio 2004 n. 150 (in G.U. n. 139 del 16.6.2004), in vigore dal 1° luglio 2004, è stato approvato il regolamento in materia di disciplina delle fondazioni bancarie, previsto dall'art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

NUOVI CRITERI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

Con D. Lgs. 30 dicembre 2003 n. 394 (in G.U. n. 44 del 23.2.2004), emanato in attuazione della direttiva 2001/65/CE (per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie), in vigore dal 1° gennaio 2005, sono state modificate una serie di norme del codice civile in tema di bilancio di esercizio (2427-*bis*, 2428, 2435-*bis*), nonché norme contenute nel d. lgs. 9 aprile 1991 n. 127 (sul bilancio consolidato) e del d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 87 (per le società bancarie).

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Con D.L. 24 dicembre 2003 n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004 n. 45, sono state emanate disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, e per l'amministrazione della giustizia. In particolare, sono state modificate alcune disposizioni del codice sulla privacy (d. lgs. 196/2003). Inoltre, l'art. 7 dispone che la sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

RISTRUTTURAZIONE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Con D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 (in G.U. n. 298 del 24.12.2003), convertito in legge 18 febbraio 2004 n. 39 (in G.U. n. 42 del 20.2.2004) sono state dettate misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza; modificate con D.L. 3 maggio 2004 n. 119 (in G.U. n. 106 del 7.5.2004). In particolare, l'art. 3 disciplina i poteri del commissario straordinario; l'art. 4-*bis* disciplina il concordato; l'art. 5 impone la necessità dell'autorizzazione ministeriale per determinate operazioni del commissario straordinario; l'art. 6 disciplina le azioni revocatorie.

TESTO UNICO DEL DEBITO PUBBLICO

Con D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 57 del 9.3.2004) è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. Per quanto specificamente di interesse notarile, si evidenzia:

- che il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore ad euro 2.582,28 (già lire 5.000.000), non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. Qualora i titoli siano intestati ad enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. Non occorre altresì nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di rimborsare risulti espressa mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo, ovvero scrittura privata con firma autenticata da notaio (art. 57 T.U.);
- che, ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore ad euro 2.582,28, sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore ad euro 2.582,28, sottoposti ad altro vincolo, si esegue per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57 suddescritto (art. 58 T.U.);
- che la prova del diritto a succedere è provata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (anziché mediante atto notorio, come disposto dalla previgente normativa) (art. 60 T.U.). Trattandosi di successione apertasi all'estero relativa a cittadino extracomunitario, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza (art. 62 T.U.);
- che nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario o l'avente diritto può ottenerne il rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denuncia, con firma autenticata (art. 70 T.U.);
- che gli strumenti finanziari previsti dal testo unico non possono essere rappresentati da titoli di credito (art. 4 T.U.); il relativo trasferimento, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati (art. 12 T.U.).

DEONTOLOGIA NOTARILE

Con deliberazioni del Consiglio Nazionale del Notariato in data 25 marzo 2004 n. 1/1625, ed in data 15 aprile 2004 n. 4/1628 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 110 del 12.5.2004) è stato approvato il nuovo testo aggiornato dei Principi di deontologia professionale dei notai.

TARIFFA DEGLI AVVOCATI

Con D.M. 8 aprile 2004 n. 127 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 115 del 18.5.2004) è stata approvata la nuova tariffa degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali e stragiudiziali.

Si segnalano in particolare l'art. 11 (per i procedimenti in camera di consiglio), nonché il capitolo III e la tabella "D" per le prestazioni stragiudiziali. Questa tariffa può essere presa in considerazione dai consigli notarili nel determinare criteri di massima (ex art. 34, comma 2, della tariffa notarile) per le prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica.

DIRITTI DI PROTESTO

Con D.M. 10 febbraio 2004 (in G.U. n. 45 del 24.2.2004) sono stati adeguati i diritti di protesto e le indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

CONCORSO NOTARILE

Con D.P.R. 1 dicembre 2003 n. 371 (in G.U. n. 9 del 13.1.2004) è stato approvato regolamento recante modificazioni al R.D. 14 novembre 1926, n. 1953, concernenti la composizione della commissione esaminatrice e della segreteria tecnica del concorso, per esame, a posti di notaio.

SCUOLE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Con D.M. 10 marzo 2004 n. 120 (in G.U. n. 106 del 7.5.2004) sono state apportate modifiche al D.M. 21 dicembre 1999 n. 537, in tema di istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

IMMATRICOLAZIONE VEICOLI NUOVI

Con D.P.R. 10 novembre 2003 n. 377 (in G.U. n. 12 del 16.1.2004), in vigore dal 31 gennaio 2004, è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, in materia di immatricolazione di veicoli nuovi. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facoltà di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici dell'automobilista di cui al presente decreto, un'autocertificazione (il cui modello è allegato al decreto), provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, sottoscritta anche dall'acquirente che non assume tuttavia alcuna responsabilità, nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale. In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma 3-*bis*, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione del veicolo (art. 1, comma 3-*ter*).

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

Con D.P.R. 2 marzo 2004 n. 117 (in G.U. n. 105 del 6.5.2004) è stato approvato il regolamento riguardante la "carta nazionale dei servizi", che è il

documento, provvisoriamente sostitutivo della carta di identità elettronica, rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

FRANCHISING

La legge 6 maggio 2004 n. 129 (in G.U. n. 120 del 24.5.2004), in vigore dal 25 maggio 2004, contiene la disciplina organica del contratto di affiliazione commerciale (*franchising*), definito come "il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi" (art. 1, comma 1).

All'art. 1, comma 3, lett. a), viene fornita anche la definizione di *know how*: "un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il *know-how*, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il *know-how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità".

- Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art. 3, comma 1).

- Le disposizioni della legge in esame si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della legge se non stipulati a norma dell'articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della legge i contratti anteriori stipulati per iscritto (art. 9).

ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE

Con leggi in data 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148 (tutte in G.U. n. 138 del 15.6.2004), in vigore dal 30 giugno 2004, sono state istituite le nuove province:

- di Monza e della Brianza;
- di Fermo;
- di Barletta-Andria-Trani.

POLIZZE FIDEIUSSORIE PER I RIMBORSI IVA

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 10 giugno 2004 (in G.U. n. 138 del 15.6.2004), in vigore dal 16 giugno 2004, è stato approvato il nuovo schema di fideiussione o polizza fideiussoria per il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto.

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Con regolamento dell'Agenzia del Demanio in data 26 marzo 2004 (in G.U. n. 98 del 27.4.2004) sono state approvate le nuove regole di amministrazione e contabilità dell'Agenzia. In particolare:

- i dirigenti autorizzati alla spesa sono espressamente individuati dal direttore (art. 16, comma 1);
- le procedure per la scelta del contraente al quale affidare l'appalto di lavori e le forniture di beni e servizi si svolgono nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento nonché della normativa nazionale primaria e secondaria vigente qualora l'importo sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria (art. 17, comma 1);
- i contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa. Negli altri casi, il contratto può essere stipulato mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali (art. 18);
- i dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal direttore. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal direttore. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti (art. 19).

Gaetano Petrelli